

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) / Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.**

(Causa C-608/19) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 3 – Aiuto «de minimis» – Articolo 6 – Controllo – Imprese che superano il massimale «de minimis» a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de «minimis»]*

(2020/C 433/15)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti**

*Ricorrente:* Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

*Convenuto:* Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un'impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.
- 2) Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest'ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di EUR 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell'aiuto «de minimis».

<sup>(1)</sup> GU C 357 del 21.10.2019.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen — Svezia) — BY / CX**

(Causa C-637/19) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione di «pubblico» – Trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un'opera protetta, come elemento di prova nell'ambito di un procedimento giurisdizionale)*

(2020/C 433/16)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Svea hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen

**Parti**

Ricorrente: BY

Convenuto: CX

**Dispositivo**

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», prevista in tale disposizione, non riguarda la trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un'opera protetta, come elemento di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario tra privati.

<sup>(1)</sup> GU C 372 del 4.11.2019.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 ottobre 2020 — Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG / Commissione europea**

(Causa C-702/19 P) <sup>(1)</sup>

*[Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23 – Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Diritto fondamentale a un equo processo – Principio della parità delle armi – Diritto «al confronto» – Audizione di testimoni – Motivazione – Infrazione unica e continuata – Massimale dell'ammenda]*

(2020/C 433/17)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrenti: Silver Plastics GmbH & Co. KG (rappresentanti: M. Wirtz, e S. Möller, Rechtsanwälte), Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (rappresentante: C. Karbaum, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen, I. Zalognin e L. Wildpanner, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Silver Plastics GmbH & Co. KG e la Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 383 dell'11.11.2019.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) il 3 ottobre 2018 — Prokuratura Rejonowa w Słubicach / BQ**

(Causa C-623/18)

(2020/C 433/18)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim